

InfoRmare

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO

Conforme all'art. 90 della Legge 289/02 e della legge 383/2000

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

E' costituita un'associazione ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 90 della Legge 289/2002 e della Legge 383/2000, denominata "**InfoRmare Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale**" ed indicata, nel prosieguo del presente statuto, con il termine "Associazione".

L'Associazione ha Sede legale in Imperia (IM), attualmente in Via S. Lucia n. 16 e potrà esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale.

Il trasferimento della sede legale, se nell'ambito dello stesso Comune, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo non comportando modifica statutaria.

ARTICOLO 2 - SCOPO

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli Associati **nel pieno rispetto della loro libertà e dignità** (attività a scopo mutualistico) o di terzi (attività a scopo solidaristico) ed ha come finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alle **discipline acquatiche** ed in particolare **attività subacquee e natatorie, come il nuoto pinnato, lo snorkeling, l'apnea e attività velistiche** intese come mezzo di formazione psicofisica e morale degli Associati, mediante la gestione di ogni forma ricreativa, comprese attività culturali di svago e di tempo libero, nonché di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle discipline sopra citate. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature abilitate alla pratica sportiva, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della discipline sportive promosse.
3. L'Associazione ha altresì per finalità la salvaguardia dell'ambiente, svolgendo attività di ricerca, divulgazione e sensibilizzazione dei problemi ambientali e la promozione di una cultura consapevole, rivolta oltre agli appassionati del mare e della natura anche a coloro che ne hanno una scarsa conoscenza, organizzando:
 - stage e tirocini, educazione ambientale anche per le scuole, corsi di immersione subacquee, corsi ed escursioni snorkeling, corsi ed escursioni in canoa e barca a vela, mediante il supporto di Guide e Biologi;
 - corsi di apnea, acquaticità e di primo soccorso;
 - eventi culturali come manifestazioni di sensibilizzazione ambientale;
 - corsi di biologia marina, incontri-dibattito;
 - rilievi e monitoraggi ambientali marini, costieri e terrestri, anche in collaborazione con altre Associazioni ed Enti pubblici o privati;
 - realizzazione di video, foto e redazione di testi;
 - organizzazioni eventi, mostre video-fotografiche, divulgative;
4. L'Associazione, nello svolgimento di quanto sopra, intende anche essere di supporto a terapie riabilitative per soggetti che vivono in situazioni di disagio fisico, psichico e sociale.
5. **L'Associazione si affilierà**, per lo svolgimento della propria attività istituzionale, ad Organizzazioni Nazionali Sportive riconosciute dal CONI e/o Enti di Promozione Sociale Nazionale riconosciuti dal Ministero della Solidarietà Sociale e/o Enti Nazionali con finalità

- assistenziali riconosciuti dal Ministero dell'Interno.
6. Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri Associati e/o tesserati dell'Organizzazione Nazionale, l'Associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande, anche di supporto fisiologico e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti dietro pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto.
 7. Saranno curate tutte le necessarie fasi di studio e ricerca anche con la realizzazione di prodotti editoriali e multimediali.
 8. L'Associazione chiederà il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, nei modi e nelle forme che sono o saranno stabilite dallo stesso Ente e dagli Organismi Sportivi Nazionali a cui l'Associazione aderirà e sottoporrà il proprio Statuto e l'eventuale Regolamento interno, nonché le possibili modifiche a questi apportate, alla Giunta Nazionale del CONI o, per delega, al Consiglio Federale degli Organismi sportivi Nazionali a cui l'Associazione è affiliata.
 9. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del CIO (Comitato Internazionale Olimpico), del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), nonché agli statuti ed ai regolamenti degli Organismi Sportivi Nazionali a cui l'Associazione è affiliata.
 10. L'Associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli Organismi Sportivi Nazionali a cui è affiliata dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali e dell'Ente dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
 11. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti degli Organismi Sportivi Nazionali di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e delle Associazioni sportive dilettantistiche affiliate.
 12. L'Associazione è **caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati e dall'elettività delle cariche associative.**

ARTICOLO 3 - ALTRE ATTIVITA'

Per raggiungere gli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà, altresì, svolgere attività economiche (vendita, pubblicità ecc...), anche offrendo servizi a non tesserati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi istituzionali. In tal caso **gli eventuali utili (al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali), così come gli eventuali avanzi di gestione, andranno reinvestiti interamente nell'Associazione** al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione stessa.

L'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o private con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

L'Associazione, su iniziativa del Consiglio Direttivo, può, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'osservanza delle normative amministrative e fiscali vigenti regolamentari in materia:

- a. organizzare viaggi e soggiorni turistici;**
- b. organizzare attività formative e motorio-sportive;**
- c. effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;**
- d. esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento nell'osservanza delle normative amministrative e fiscali vigenti.**

Per il perseguimento delle attività istituzionali, l'Associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri Associati e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell'attività istituzionale, potendo in questo caso ed esclusivamente nell'esercizio dell'attività di promozione sociale ricorrere anche ai propri Associati. Nell'esercizio dell'attività sportiva

dilettantistica potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall'art. 25 della legge n. 133/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell'ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccederanno il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili. L'Associazione può rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute.

Ai sensi dell'art. 20 della 383/2000, in qualità di Associazione di promozione sociale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli Associati sono equiparate a quelle rese agli Associati, cioè non configurano attività commerciali ai sensi dell'art. 148 D.P.R. n. 917/1986.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati, come previsto dall'art. 30 del presente statuto.

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO

L'Associazione trae le risorse economiche, per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività, dalle seguenti fonti:

- a) quote associative e corrispettivi specifici versati dagli Associati per le attività sociali;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti e istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) dai contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola ed artigianale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento di obiettivi istituzionali.
- g) erogazioni liberali degli Associati o di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione di promozione sociale;

Nel caso di raccolta fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 6 - QUOTE SOCIALI

Le quote sociali si distinguono in:

- **ordinarie;**
- **suppletive.**

Sono ordinarie le quote fissate dal Consiglio Direttivo annualmente; sono chiamate genericamente quote associative od annuali e possono essere differenti a seconda della categoria di appartenenza degli Associati od in base ai servizi da loro utilizzati. Sono suppletive le quote fissate dal Consiglio Direttivo "una tantum", al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità.

Le quote associative ed il termine di pagamento vengono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa non è trasmissibile, né rivalutabile e potrà essere rimborsabile solo nel caso di mancato accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo. I corrispettivi specifici, ossia le quote versate dagli Associati all'Associazione per prestazioni rese in conformità alle finalità istituzionali non sono considerate assoggettabili ad IVA ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DPR 633/72 e successive modificazioni purché non costituiscano esercizio di attività commerciale.

ARTICOLO 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Associati:

- le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione;
- le persone giuridiche (Enti Pubblici e Privati), le Associazioni e i Comitati che abbiano attività e scopi non in contrasto con quelli del sodalizio;

che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile esportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, delle Organizzazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sociale a cui l'Associazione è affiliata e dei loro organi.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno presentare domanda ad un membro del Consiglio Direttivo o a persona delegata dall'Organo stesso.

La validità della qualifica di Associato efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere revocata, alla prima riunione utile, da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

In caso di domanda di ammissione ad Associato presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ARTICOLO 8 - ASSOCIATI E LORO CATEGORIE

Gli Associati si distinguono in:

- a) **Fondatori:** coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione;
- b) **Junior:** tutti coloro che all'atto dell'iscrizione non abbiano compiuto il 18° anno di età; possono partecipare alle Assemblee senza diritto di voto;
- c) **Ordinari:** coloro che non rientrano nelle categorie di cui sopra.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli Associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli Associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Il numero degli Associati è illimitato.

ARTICOLO 9 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli Associati maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall'Associato minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

All'Associato maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 20. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

ARTICOLO 10 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati hanno il dovere di:

1. osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
2. osservare gli eventuali Regolamenti interni;
3. pagare la quota associativa annuale, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 11;
4. svolgere le attività preventivamente concordate;
5. mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

ARTICOLO 11 - DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) **recesso**: quando l'Associato presenta dimissioni volontarie al Consiglio Direttivo;
- b) **decadenza**: quando l'Associato non esplica più attività per la quale è stato ammesso;
- c) **inadempienza**: quando l'Associato è inadempiente nel pagamento della quota associativa per **oltre tre mesi** dalla scadenza richiesta per il versamento;
- d) **radiazione**: deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'Associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- e) **scioglimento dell'Associazione** ai sensi dell'art. 30 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera d), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l'Associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

L'Associato radiato non può essere più ammesso.

Nel caso di aumento delle quote associative o nel caso vengano richieste delle quote suppletive l'Associato, che non intende aderirvi, ha la facoltà di dimettersi nei 30 giorni successivi alla relativa comunicazione informando il Consiglio Direttivo; oltre tale termine l'adesione viene tacitamente prorogata e quindi obbligato al pagamento.

Qualunque sia la causa di decadenza di un Associato, questi o i suoi eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né al rimborso della quota annuale versata, fatta eccezione per quella pagata al momento della presentazione della domanda di ammissione a nuovo Associato, qualora la stessa non venisse accolta dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.

In caso di trasgressioni alle norme sociali, il Consiglio Direttivo può infliggere all'Associato le seguenti sanzioni:

- a) **denuncia, richiamo od ammonizione scritta;**
- b) **sospensione;**
- c) **radiazione.**

L'Associato moroso potrà essere radiato con delibera del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto.

ARTICOLO 13 - ORGANI

Gli organi sociali sono:

- a) **l'Assemblea generale degli Associati;**
- b) **il Presidente;**
- c) **il Consiglio Direttivo;**

ARTICOLO 14 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni **ordinarie e straordinarie**. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Essa è anche organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propone l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere indetta dal Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga opportuno.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

Le Assemblee sono presiedute, di norma, dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina, su indicazione del Presidente, un Segretario e, se necessario, due scrutatori tra i partecipanti.

L'assistenza del Segretario non è necessaria qualora il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto o palese a discrezione dell'Assemblea degli Associati. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 15 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Associati in regola con il versamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli Associati maggiorenni.

Ai sensi del successivo art. 18 ogni Associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.

ARTICOLO 16 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nei luoghi ove viene svolta l'attività almeno **quindici giorni** prima della data fissata oppure mediante fax, posta ordinaria od elettronica almeno **dieci giorni** prima del giorno fissato per la riunione e nei casi urgenti, con raccomandata a mano o telegramma, da inviarsi almeno **due giorni** prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo ed è convocata:

- **almeno una volta l'anno dal Presidente entro i primi quattro mesi dell'anno sociale successivo, ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedessero, per discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;**
- **alla fine del mandato o nei casi previsti dall'art. 19 del presente Statuto, per l'elezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione;**

Essa delibera, inoltre, su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 15.

ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nei luoghi ove viene svolta l'attività almeno **quindici giorni** prima della data fissata oppure mediante fax, posta ordinaria od elettronica almeno **dieci giorni** prima del giorno fissato per la riunione e nei casi urgenti, con raccomandata a mano o telegramma, da inviarsi almeno **due giorni** prima dell'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

1. **approvare e modificare dello Statuto sociale;**
2. **approvare l'eventuale regolamento interno dell'Associazione e le sue modifiche;**
3. **deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;**
4. **atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;**
5. **deliberare sul trasferimento della sede legale in altro Comune;**
6. **scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.**

ARTICOLO 18 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

- L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della **maggioranza assoluta degli Associati** aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

- L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono **presenti 2/3 degli Associati** aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni Associato ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.

Tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria, non raggiungendo il numero dei voti, saranno rimandate in **seconda convocazione in altro giorno e saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli Associati intervenuti, deliberando con il voto dei presenti**. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.

ARTICOLO 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da **tre a cinque componenti**, determinato dall'Assemblea degli Associati ed eletti dall'Assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti:

- **il Presidente;**
- **il Vice Presidente;**
- **il Segretario/Tesoriere.**

Il Consiglio Direttivo rimane in carica **quattro anni** ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno **la metà più uno** dei suoi componenti e le deliberazioni **saranno valide a maggioranza semplice**.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 20 - ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

Possono ricoprire cariche sociali i soli Associati maggiorenni, **regolarmente tesserati all'Organismo Nazionale di appartenenza**, in regola con il pagamento delle quote associative ordinarie e che:

- a) **non ricoprano cariche sociali** in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina Associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.
- b) **non abbiano riportato condanne** passate in giudicato per delitti non colposi;
- c) **non siano stati assoggettati da parte del CONI** o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

ARTICOLO 21 - DECADENZA E DIMISSIONI

Decade dal Consiglio Direttivo il membro che, dopo **tre assenze** consecutive non giustificate, non partecipa alla riunione successiva.

Ogni qualvolta per dimissioni, decadenza o altra causa vengano a cessare dalla carica uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo potrà cooptare altri Associati in sostituzione di quelli uscenti, purché la maggioranza sia sempre costituita da membri nominati in assemblea.

I Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla prossima assemblea.

Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i propri compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente, od in sua assenza da persona designata dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio nel suo ambito provvederà entro trenta giorni a

nominare il nuovo Presidente. Qualora non vi fossero le condizioni, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e convocare l'Assemblea degli Associati per le nuove elezioni ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica prima della fine del mandato quando:

- a) **l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;**
- b) **qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti;**
- c) **qualora entro trenta giorni non provveda alla nomina del nuovo Presidente.**

Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e non oltre trenta giorni l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

ARTICOLO 22 - CONVOCAZIONE DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

Il Consiglio può validamente deliberare, anche se non convocato, qualora alla riunione siano presenti tutti i componenti il Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 23 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- accogliere o respingere le domande di ammissione degli Associati;
- redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione annuale dell'Assemblea ordinaria degli Associati entro i termini stabiliti dal presente Statuto;
- adottare provvedimenti disciplinari;
- gestire l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente statuto, alla straordinaria amministrazione, informandone tutti gli Associati in conformità al principio di sovranità assembleare;
- assumere personale dipendente;
- stipulare contratti di collaborazione;
- conferire mandati a professionisti;
- provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni all'Assemblea;
- aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti; sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione;
- redigere, nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto, gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie degli Associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria;
- attuare le finalità previste dallo statuto e ottemperare alle decisioni dell'Assemblea degli Associati;
- stabilire l'importo ed i termini di pagamento delle quote associative ordinarie ed eventualmente di quelle suppletive;
- determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare;
- deliberare su ogni argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e

decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea, su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;

- deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune;

- applicare tutti i regolamenti del presente statuto.

-

ARTICOLO 24 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, controlla il funzionamento dell'Associazione nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Il Presidente assolve i seguenti compiti:

a) provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione;

b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;

c) presiede le Assemblee sociali;

d) firma gli atti e ne delega la firma.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto od in parte le sue funzioni o i suoi poteri al Vice Presidente.

ARTICOLO 25 - IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell'Assemblea elettiva entro 30 giorni.

ARTICOLO 26 - IL SEGRETARIO/TESORIERE

Il Segretario/Tesoriere dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'Associazione e si fa carico della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Il Segretario è nominato anche tra gli Associati non facenti parte del Consiglio Direttivo. Rimane in carica fino a quando lo è il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. La carica può essere assunta anche dal Presidente o dal Vice Presidente.

ARTICOLO 27 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

Il Consiglio Direttivo **redige annualmente un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo** da sottoporre all'approvazione della stessa ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 28 - ANNO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il **1° gennaio** e terminano il **31 dicembre** di ogni anno.

ARTICOLO 29 - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno i **2/3** degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti fatto

salvo il caso in cui le modifiche siano imposte da leggi vigenti e/o normative che regolano la materia; in questo caso assume valenza il voto della maggioranza dei presenti qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

ARTICOLO 30 - SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale degli Associati, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli Associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 degli Associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte degli Associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 degli Associati con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli Associati e tra gli Associati medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dall'Organismo Nazionale a cui l'Associazione è affiliata. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni dell'Organismo Nazionale di appartenenza, questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Imperia (IM).

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale, dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede in Imperia (IM) ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dell'Organismo Nazionale a cui l'Associazione è affiliata.

ARTICOLO 32 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel seguente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Organismo Nazionale a cui l'Associazione è affiliata ed in subordine le norme degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il CONI, l'Organismo Sportivo Nazionale alla quale l'Associazione è affiliata possano apportare in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti, nella certezza che detta variazione sarà in armonia con le vigenti leggi dello Stato.

Imperia (IM), 29 febbraio 2012.

I Fondatori:

Susanna Manuele

Fabio Rossetto

Gianmichele Falletto